



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/02/2023** (punto N 33)

Delibera

N 103

del 06/02/2023

*Proponente*

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Daniela VOLPI

*Direttore* Francesca GIOVANI

*Oggetto:*

D.G.R. n. 368/2019 recante "Elenco regionale dei centri anti violenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento. Art.9 comma 2 L.R. n. 77 2017", così come modificata con D.G.R. n.1037/2020. Posticipo termini presentazione domande annualità 2023.

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

VISTO l' articolo 2 bis nella L.R. 59/2007, in particolare i commi da 6 a 9, che prevedono quanto segue:

6. per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 è istituito l'elenco regionale dei centri anti violenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale.

7. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 6 i centri anti violenza e le case rifugio in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

8. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per poter ricevere contributi pubblici regionali.

9. L'elenco è aggiornato annualmente. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità e i conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento”;

VISTA la D.G.R. 368/2019 recante “Elenco regionale dei centri anti violenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento. Art. 9 comma 2 L.R. n. 77/2017”;

VISTA la D.G.R. n. 1037/2020 che modifica la D.G.R. n. 368/2019;

VISTA l'Intesa, del 14 settembre 2022 repertorio atti n. 146/CU, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio (di seguito: “Intesa 14 settembre 2022”);

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 15 (Norma transitoria) della suindicata Intesa si stabilisce che:

1. Il rispetto dei requisiti previsti dalla presente Intesa costituirà condizione necessaria per l'accesso ai fondi oggetto di riparto i sensi degli articoli 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n.119, a partire dal decreto de Presidente del Consiglio dei ministri riferito all'annualità 2022;

2. I CAV e le Case rifugio presenti negli elenchi/Albi regionali alla data della presente Intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di 18 mesi, per l'adeguamento ai requisiti della presente Intesa. Con riferimento ai requisiti strutturali richiesti per le case rifugio, il completamento delle procedure di autorizzazione al funzionamento di cui al comma 1 dell'articolo 8, dovrà avvenire entro tre anni dall'adozione della presente Intesa.”;

CONSIDERATO che si rende necessario adeguare la normativa e le disposizioni regionali in materia, alla luce dell'Intesa 14 settembre 2022 che introduce, in particolare, anche nuove tipologie di case rifugio attualmente non previste dalla L.R. n. 59/2007 e conseguentemente, nelle more dei suindicati adeguamenti:

posticipare rispettivamente al 31 marzo 2024 il termine annuale per l'aggiornamento dell'elenco regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2 bis della L.R. n. 59/2007 e al 30 settembre 2024 quello per la comunicazione, previsti al punto 3.1 e al punto 4.1 lett. b) dell'allegato A della D.G.R. n.368/2019, così come modificata con D.G.R. n. 1037/2020;

CONSIDERATO altresì necessario, per continuare a garantire l'erogazione dei contributi pubblici, prorogare la durata dell'attuale elenco, approvato con decreto dirigenziale n. 9848 del 24/05/2022, fino alla scadenza suindicata del 31 marzo 2024;

VISTO il parere del CD del 26/01/2023

a voti unanimi,

#### DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. di posticipare rispettivamente al 31 marzo 2024 il termine annuale per l'aggiornamento dell'elenco regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2 bis della L.R. n. 59/2007 e al 30 settembre 2024 quello per la comunicazione, previsti al punto 3.1 e al punto 4.1 lett. b) dell'allegato A della D.G.R. n.368/2019, così come modificata con D.G.R. n. 1037/2020;

2. di prorogare la durata dell'attuale elenco, approvato con decreto dirigenziale n. 9848 del 24/05/2022, fino alla scadenza suindicata del 31 marzo 2024;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente responsabile

Daniela Volpi

La Direttrice

Francesca Giovani